



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI / 1

Via dei Flavi, 16 – 02100 RIETI

Tel. 0746/251625 Fax 0746/295634 – www.atcri1.it - indirizzo e-mail atcri1@tiscali.it

REGOLAMENTO AREE FAUNISTICO-VENATORIE

- 1) Le aree faunistico-venatorie si realizzano ai sensi della Legge Regionale N. 17 del 2 maggio 1995 art. 29 commi 8 e 9; la sanzione per il mancato rispetto alle medesime (se non di altra natura amministrativa o penale) è codificata dall'art. 47 comma g della Legge 17/95.
- 2) Le aree faunistico-venatorie si realizzano nei comuni dove non esistono istituti privati (Aziende faunistico venatorie, aziende agroturistico-venatorie) salvo particolari situazioni. La richiesta avviene con il consenso unanime delle associazioni venatorie presenti sul territorio e successiva approvazione del C.D. previa verifica.
- 3) Le aree faunistico-venatorie vengono autorizzate in territori confinanti con istituti privati (aziende ecc.), elevato numero effettivo dei cacciatori con particolare riferimento ai forestieri, antropizzazione del territorio, ecc.
- 4) La superficie totale per ogni area deve essere di circa 500 ettari. Laddove si instaura un ottimale rapporto gestionale tra i cacciatori locali, le loro associazioni e l'ATC e per comprovate esigenze che non compromettano gli equilibri ambientali e venatori, sono possibili modesti ampliamenti dell'area faunistica previa istanza dei cacciatori interessati (o di chi li rappresenta) all'ATC con tutta la documentazione necessaria a carico dei medesimi.
- 5) I giorni di caccia nell'area faunistico-venatoria sono ridotti a tre: mercoledì, sabato e domenica. Nei giorni di mercoledì possono esercitare l'attività venatoria tutti i cacciatori con Residenza Venatoria e II ATC; il sabato e la domenica solo i cacciatori con residenza anagrafica nell'ATC RI/1. Nelle tre giornate di caccia vengono salvaguardate tutte le normative relative alla caccia al cinghiale.
- 6) Il lunedì e giovedì è silenzio venatorio.
- 7) Il giovedì può essere effettuata, dai cacciatori locali, eventuale lotta ai predatori previa autorizzazione dell'ATC RI/1.
- 8) Può essere consentita ai proprietari o affittuari di terreni o abitazioni ricadenti all'interno delle aree faunistiche, non residenti anagraficamente nell'ATC RI/1, l'attività venatoria anche nei giorni di sabato e domenica previa richiesta su apposita modulistica e controllo da parte del C.D. della veridicità di quanto dichiarato.
- 9) Nell'area faunistico-venatoria le modalità organizzative della gestione tecnica della fauna sono di competenza dell'ATC che all'uopo delega la responsabilità ad un membro del Consiglio direttivo.
- 10) All'interno dell'area faunistico-venatoria si deve organizzare una intensa lotta ai predatori ed un'attività di vigilanza svolta dalle guardie volontarie operanti nel territorio dell'ATC.
- 11) L'ATC RI/1 fornisce all'area da istituire i paletti e le tabelle; la effettiva tabellazione è a carico dei cacciatori richiedenti con manovalanza assolutamente gratuita.
- 12) Per eventuali problematiche di varia natura che dovessero verificarsi all'interno dell'area e per le quali non si trovino adeguate soluzioni, l'ATC RI/1 procede alla revoca dell'area medesima con rimozione immediata delle tabelle.